

REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Classificazioni del verde urbano	3
Art. 4 - Vegetazione protetta	4
Art. 5 - Abbattimenti.....	5
Art. 6 - Potature.....	8
Art. 7 - Nuovi Impianti.....	8
Art. 8 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria.....	10
Art. 9 - Lotta obbligatoria.....	10
Art.10 - Lotta alla AMBROSIA	11
Art.11 - Vegetazione sporgente su luoghi pubblici	11
Art.12 - Verde cimiteriale	11
Art.13 - Distanze dai confini	12
Art.14 - Aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi	12
Art.15 –Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi comunali.....	13
Titolo II - REGOLE GENERALI D'USO DEL VERDE PUBBLICO.....	18
Art.16 - Disposizioni generali	18
Art.17 - Norme per Equitazione	18
Art.18 - Manifestazioni	18
Art.19 - Attività di Commercio in forma ambulante	19
Titolo III - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20
Art.20 - Occupazione suolo pubblico.....	20
Art.21 - Abbandono di rifiuti	20
Art.22 - Ammassi	20
Art.23 - Attività venatoria	20
Art.24 - Tutela della fauna	20
Art.25 - Introduzione specie animali.....	20
Titolo IV – NORME FINALI	21
Art.26 - Vigilanza	21
Art.27 - Sanzioni.....	21
VERDE PUBBLICO	21
VERDE PRIVATO	21
Art.28 – Deroghe per lavori pubblici	22
Art.29 – Rinvio ad altre norme	22
Art.30 – Entrata in vigore	22

ALLEGATI

- Allegato 1 CLASSI DI ALTEZZA DELLE SPECIE ARBOREE
- Allegato 2 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE
- Allegato 3 MODULO DI SEGNALAZIONE POTATURA PIANTE
- Allegato 4 PRESCRIZIONI PER LE POTATURE
- Allegato 5 PROCEDURA ART. 6 TITOLO II DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Allegato 6 SCHEMA TIPOLOGICO CARTELLO PER SPONSORIZZAZIONI VERDE PUBBLICO
- Allegato 7 SCHEMA DI CONVENZIONE PER SPONSORIZZAZIONI DEL VERDE PUBBLICO
- Allegato 8 METODO STIMA DANNO BIOLOGICO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. La finalità del presente Regolamento è quella di tutelare e valorizzare l'ambiente naturale e il verde urbano esistente, sia esso pubblico o privato. Quanto sopra nel rispetto dell'art.2 dello Statuto del Comune di Seregno che individua come tratto fondamentale della propria azione amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento vale su tutto il territorio del Comune di Seregno, tanto nelle proprietà pubbliche quanto in quelle private e disciplina la progettazione, la realizzazione, la gestione, l'uso e la salvaguardia degli spazi verdi urbani.
2. Non sono soggette al regolamento le superfici boscate, così come definite all'art.42 della Legge Regionale n.31 del 05.12.2008 – "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".
3. Sono altresì esclusi dall'applicazione del presente regolamento i vivai, i frutteti, l'arboricoltura da legno a ciclo breve (es. Pioppicoltura), gli orti, le colture arboree specializzate.

Art. 3 - Classificazioni del verde urbano

1. Parchi urbani e giardini pubblici

Sono aree a verde generalmente ampie, pubbliche o asservite ad uso pubblico, la cui funzione primaria è quella dello svago e del riposo.

2. Aree gioco bambini

Sono aree con impianti a verde semplici caratterizzati dalla presenza di alberi, arbusti e prato destinate al gioco dei bambini. Le attrezzature, i giochi e le recinzioni devono rispondere alle norme di sicurezza in materia.

3. Aree a verde di pertinenza di edifici pubblici

Sono tutte le aree verdi, attrezzate o meno, adiacenti agli edifici pubblici quali ad esempio scuole, centri civici, impianti sportivi, ecc...

4. Verde ornamentale

Aree di modeste dimensioni quali aiuole e filari, non fruibili al pubblico, ma rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.

5. Verde stradale

È costituito da alberature stradali, verde spartitraffico e rotatorie.

6. Giardini privati

Aree a verde, anche di pertinenza di immobili, ad uso esclusivamente privato.

7. Orti del tempo libero

Consistono in appezzamenti di terreno di proprietà dell'Amministrazione Comunale destinati alla coltivazione di ortaggi, frutta e fiori.

8. Aree agricole

Tutte quelle aree inedificate dove è svolta la funzione produttiva agraria in maniera continuativa.

9. Aree incolte

Sono le aree in cui non viene svolta nessuna attività di uso e gestione e pertanto non adibite all'attività agricola o alle altre categorie sopra menzionate.

10. Verde cimiteriale

E' costituito da alberature e aiuole incluse nel perimetro delle mura cimiteriali.

11. Aree boschive (boschi urbani)

Aree con piante forestali, arboree o arbustive a copertura del suolo in formazioni stabile.

12. Verde di sentieri e percorsi di interesse storico-naturalistico (vicinali)

Formazioni arboree ed arbustive a ridosso dei percorsi

13. Verde verticale, pensile, tetti "verdi"

Impianti vegetali realizzati su edifici

Art. 4 - Vegetazione protetta

1. Definizioni

- 1.1. Si intendono tutti gli alberi, gli arbusti e le essenze rampicanti ed erbacee che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle successive specifiche.
- 1.2. Tutti gli alberi appartenenti alla categoria "vegetazione protetta" sono soggetti alla richiesta di Autorizzazione per interventi di abbattimento.
- 1.3. Per le altre categorie (siepi, arbusti, rampicanti, tappeti erbosi o macchie tappezzanti) è sufficiente una comunicazione 15 giorni prima dell'esecuzione dell'intervento.

2. Alberi

- 2.1 Gli alberi protetti sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica, o privata la cui circonferenza misurata a 1,30 m di altezza dal suolo è pari o superiore a cm 60 per le piante di prima e seconda grandezza, cm 40 per le piante di terza e quarta grandezza.
- 2.2 Nel caso di piante policormiche (con più fusti) nel caso in cui almeno un fusto raggiunge la circonferenza di cm. 25.
- 2.3 Gli alberi Monumentali di cui alla L.10/2013.

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità
1° grandezza	> 25 m
2° grandezza	15-25 m
3° grandezza	8-15 m
4° grandezza	< 8 m

L'Allegato 1 riporta le tabelle con indicazione della classe di altezza delle specie arboree.

3. Fasce boscate

Le fasce alberate, i filari ed in genere le formazioni arboreo –arbustive lineari in ambito sia urbano sia rurale, sono oggetto di tutela nel loro complesso, indipendentemente dalle dimensioni e specie degli alberi e degli arbusti che li compongono.

4. Siepi e Arbusti

4.1 Le siepi protette sono tutte quelle vive e crescenti in proprietà pubblica e privata che si estendono per una lunghezza superiore ai 20 metri lineari con un'altezza di almeno 250 cm da terra.

4.2 Gli arbusti protetti sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata che raggiungono 3.50 ml. di altezza dal suolo o che, per rarità della specie o per morfologia e vetustà, risultino di particolare pregio.

5. Rampicanti

Si considerano rampicanti protette tutte quelle essenze lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno e si sviluppano per superfici maggiori di 20 mq. e con particolare valenza estetica o funzionale.

6. Tappeti erbosi o macchie tappezzanti

Si considerano protette tutte quelle superfici erbose che, per particolare morfologia, risultino di particolare pregio. Eventuali lavorazioni o interventi che ne modifichino le caratteristiche devono essere autorizzate dagli uffici comunali.

Art. 5 - Abbattimenti

Obiettivo del Comune di Seregno è quello di conservare il più possibile le alberature esistenti in quanto fondamentali nel fornire servizi ecosistemici (es. riduzione riscaldamento climatico, migliorano la termoregolazione ambientale, contribuiscono alla biodiversità animale e vegetale). Gli abbattimenti, pubblici e privati, sono da ritenersi interventi estremi, per questo saranno valutati dagli uffici competenti tenendo in considerazione la loro funzionalità ecosistemica, il decoro urbano e il valore paesaggistico che le piante svolgono all'interno del territorio comunale.

1. Nel caso di abbattimento di alberi isolati, in filare o a gruppi, si dovrà procedere presentando richiesta motivata per:

- a. piante morte o gravemente deperite per malattie o attacchi parassitari;
- b. pericolo di schianto del vegetale o di sue parti consistenti;
- c. impedimento al transito pedonale o veicolare;
- d. sviluppo eccessivo per lo spazio aereo o radicale a disposizione;
- e. per prevalenti ed inderogabili interessi pubblici o per interferenza con interventi edilizi e sottoservizi;
- f. altri, solo se opportunamente motivati (es. igienico sanitarie, allergie ecc.).

2. Modalità di presentazione della richiesta e rilascio autorizzazione

2.1. Per l'abbattimento o l'estirpazione dei vegetali protetti così come individuati all'art.4, è obbligatoria la presentazione di domanda in carta semplice (Allegato 2) da inoltrare all'ufficio comunale competente nella quale vengono individuati i soggetti vegetali protetti per i quali si richiede

l'abbattimento, la specie botanica, le dimensioni (altezza e circonferenza del fusto) l'ubicazione, una documentazione fotografica e la motivazione per cui si richiede l'abbattimento.

- 2.2. In funzione della tipologia dell'intervento previsto, potranno inoltre richiedersi ulteriori indagini o una relazione firmata da un tecnico Agronomo o Forestale abilitato.
- 2.3. L'autorizzazione a procedere all'abbattimento verrà rilasciata dall'ufficio comunale competente entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ovvero entro il termine stabilito a seguito della richiesta di integrazioni.
- 2.4. Non è soggetto ad autorizzazione comunale, indipendentemente dal luogo ove siano ubicati, l'abbattimento di:
 - I. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive,
 - II. alberi il cui taglio sia imparito per effetto di disposizioni legislative.
- 2.5. L'autorizzazione non è richiesta qualora gli interventi siano effettuati da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.
- 2.6. Per l'abbattimento di alberi su aree pubbliche, nel caso riguardino un numero superiore a 3 esemplari, verrà data informativa ai Comitati di Quartiere.
- 2.7. L'autorizzazione all'abbattimento di alberi tutelati ai sensi dell'art.4 è sempre subordinata al reimpianto di nuovi alberi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e/o dall'autorizzazione stessa. Di norma, salvo diverse prescrizioni riportate nell'autorizzazione, la scelta della specie è a discrezione del richiedente e preventivamente individuata al momento della richiesta di autorizzazione per l'abbattimento, purché sia compatibile con il territorio di Seregno. Fanno eccezione i casi in cui i nuovi alberi sono da piantare su suolo pubblico; in questi casi la specie la dimensione ed il luogo dell'impianto saranno decisi dall'ufficio comunale competente in materia.
- 2.8. In genere le compensazioni delle essenze da abbattere dovranno avvenire con esemplari di medesime dimensioni al raggiungimento della maturità: nel caso di esemplari particolarmente grandi (1° o 2° grandezza all.1) sarà facoltà dell'amministrazione richiedere, per un'adeguata compensazione, la messa a dimora di n.2-3 esemplari per ogni pianta da abbattere.
- 2.9. L'autorizzazione all'abbattimento va richiesta anche per abbattimenti e/o diradamenti previsti in zone e fasce boscate o in simili aree naturalistiche o agricole non rientranti comunque nelle definizioni dell'art.42 della Legge Regionale n.31 del 05.12.2008, dove si applica la relativa Legislazione vigente.
- 2.10. Gli abbattimenti di cui sopra non sono soggetti a compensazioni nel caso in cui riguardino specie arboree non di pregio/infestanti (robinie, sambuchi, ailanto ecc.); per tale casistica gli esemplari dovranno essere individuati preliminarmente con gli uffici competenti.
- 2.11. Abbattimenti per motivi relativi alla realizzazione di nuove costruzioni o ampliamenti possono essere consentiti, previa autorizzazione, allorché si ravvisi l'impossibilità di realizzare in altro modo gli interventi. In questo caso dovrà essere garantita la sostituzione di ogni albero abbattuto con due

nuovi esemplari di dimensioni equiparabili al raggiungimento della maturità; nel caso di esemplari di particolare grandezza (1º o 2º grandezza all.1) e/o pregio la compensazione verrà valutata dagli uffici comunali competenti.

In luogo delle compensazioni con nuove alberature, potrà essere presentata proposta alternativa per la realizzazione di verde verticale o pensile (tetti verdi) da sottoporre alla valutazione e all'autorizzazione degli uffici comunali.

Le essenze sopra citate si dovranno sommare a quelle previste nel vigente Regolamento edilizio comunale.

- 2.12. Se non fosse possibile mettere a dimora l'intero numero degli alberi in loco, si procederà alla loro piantumazione su aree di proprietà pubbliche, possibilmente nelle vicinanze dell'intervento, secondo le indicazioni degli uffici comunali.
- 2.13. Tutte le nuove essenze messe a dimora dovranno avere una circonferenza non inferiore a 14-16 cm e n.2 pali tutori in legno tornito, salvo diversa valutazione degli uffici competenti, solo per casi specifici.
- 2.14. Nel caso di mancata messa a dimora delle essenze, da parte del privato, in seguito ad autorizzazione all'abbattimento si provvederà ad inviare comunicazione di sollecito per la messa a dimora, con perentorio termine d'esecuzione: nel caso di inadempienza, anche parziale, si procederà ad applicare la relativa sanzione.
- 2.15. Per tutti gli alberi messi a dimora nelle aree pubbliche per la compensazione di essenze abbattute, il privato dovrà garantire il regolare attecchimento al termine di due annualità dall'impianto: il soggetto richiedente dovrà presentare idonea garanzia, mediante deposito cauzionale alla tesoreria comunale o polizza fidejussoria; non potrà essere rilasciata autorizzazione all'abbattimento in assenza delle suddette garanzie.
- 2.16. In caso di mancato attecchimento il privato dovrà sostituire le essenze non vegetate nei tempi e modi definiti dagli uffici comunali compatibilmente con la stagione vegetativa: in caso di mancato intervento in seguito a due solleciti scritti si provvederà ad introitare la garanzia prestata.
- 2.17. Nel caso di sostituzione per mancato attecchimento il periodo di garanzia riprende a decorrere dalla data di reimpianto.
- 2.18. In alternativa alla compensazione delle essenze abbattute è facoltà dell'Amministrazione concedere l'applicazione della monetizzazione prevedendo che le risorse derivanti siano destinate comunque ad interventi di riqualificazione delle aree verdi comunali. L'importo della monetizzazione sarà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali relativo all'anno in corso al momento del rilascio dell'autorizzazione prevedendo nel calcolo il valore della fornitura, della messa a dimora a regola d'arte, della manutenzione post trapianto e della garanzia di attecchimento.

Art. 6 - Potature

1. Per la potatura di alberi e arbusti protetti, eseguita da operatori certificati, è necessario segnalare l'inizio dei lavori che dovranno essere sempre svolti nell'ottica della preservazione dei vegetali, secondo le più recenti tecniche agronomiche e di arboricoltura e secondo le obbligatorie prescrizioni di sicurezza.
2. La segnalazione di potatura avverrà compilando il modulo predisposto (Allegato 3). I capitozzi, le potature drastiche e smisurate, se non giustificate da relazione tecnica che eventualmente accompagna la segnalazione di potatura, verranno sanzionate secondo l'art.27.
3. L'Allegato 4 riporta i principali caratteri della potatura.
4. Nel caso di qualsiasi intervento da attuare su alberi appartenenti al genere "Platanus", o su altri generi arborei ed arbustivi oggetto di particolari patologie segnalate, si dovrà tenere conto degli specifici riferimenti normativi. (1)
5. La segnalazione non è dovuta qualora gli interventi siano effettuati da/o per conto dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Nuovi Impianti

1. In area pubblica
 - 1.1. Tutti gli interventi di nuovi impianti di specie arboree/arbustive su aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale dovranno prevedere un adeguato impianto o programma di irrigazione a garanzia di attecchimento e mantenimento delle essenze.
 - 1.2. Le alberature dovranno essere dotate di almeno due pali tutori e, nel caso di interventi eseguiti in zone con elevata frequentazione pubblica, si dovrà applicare il tutoraggio con sistemi interrati. Per impianti forestali per le essenze arboree dovrà essere applicata bacchetta/tutore, shelter e disco pacciamante biodegradabile.
 - 1.3. Il tutto compatibilmente con le dimensioni del lotto e con la disponibilità delle risorse economiche.
 - 1.4. Sul territorio pubblico, la scelta delle specie vegetali da impiegare dovrà tenere presente i seguenti elementi:
 - a. il sito di intervento (tipologia urbanistica, presenza di manufatti e sottoservizi, spazi vitali disponibili);
 - b. la distanza fra gli alberi, le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
 - c. la robustezza dell'apparato legnoso;
 - d. la non aggressività dell'apparato radicale;
 - e. la possibilità di garantire una sufficiente illuminazione pubblica;
 - f. una sufficiente rusticità e facilità di manutenzione;
 - g. resistenza a malattie;

¹ D.M. per le Politiche Agricole 17/04/1998: Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano. Circolare applicativa n° 33686 del 19/06/1998. D.G.R. n° 26273 del 9/4/1999: Approvazione dello schema di circolare concernente "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia del platano in Lombardia". Circ. R. n° 27 del 15/4/1999: "Modalità di applicazione del decreto di lotta obbligatoria al cancro colorato e misure di salvaguardia del platano in Lombardia". Successive modifiche e integrazioni.

- h. la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare;
- i. il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona, a cui dovrà essere sempre fatto riferimento;
- j. il valore estetico;
- k. il rispetto della biodiversità in ambito urbano.

2. In area privata

- 2.1. Ai fini di un corretto utilizzo di specie vegetali su territorio privato, valgono gli stessi indirizzi sopra indicati per le aree pubbliche, tenendo ulteriore conto dei dettami previsti dal Codice Civile, nei rapporti fra privati confinanti o pertinenze pubbliche.
- 2.2. Per ogni intervento di nuova costruzione e di ampliamento è fatto obbligo di mettere a dimora nell'area di pertinenza dell'edificio almeno un albero di alto fusto ogni 300 mc. in progetto (come da Regolamento Edilizio Comunale vigente).
- 2.3. Nel caso di mancata messa a dimora delle essenze, si provvederà ad inviare comunicazione di sollecito per la messa a dimora, con perentorio termine d'esecuzione: nel caso di inadempienza, anche parziale, si procederà ad applicare la relativa sanzione.
- 2.4. Se non fosse possibile mettere a dimora l'intero numero degli alberi per mancanza di spazio o per le particolari caratteristiche dello specifico progetto di suolo, essi verranno piantati, su indicazione dell'Amministrazione comunale su area pubblica (parchi, aiuole o piantumazioni stradali ecc.).
- 2.5. Le specie da mettere a dimora saranno scelte su indicazione del competente ufficio comunale e dovranno avere circonferenza non inferiore a 14-16 cm e n.2 pali tutori in legno tornito.
- 2.6. Per tutti gli alberi messi a dimora nelle aree pubbliche il privato dovrà garantire la messa a dimora e il regolare attecchimento al termine di due annualità dall'impianto: il soggetto richiedente dovrà presentare idonea garanzia, mediante deposito cauzionale alla tesoreria comunale o polizza fidejussoria.
- 2.7. In caso di mancata messa a dimora o mancato attecchimento il privato dovrà provvedere nei tempi e modi definiti dagli uffici comunali, compatibilmente con la stagione vegetativa: in caso di mancato intervento in seguito a due solleciti scritti si provvederà ad introitare la garanzia prestata.
- 2.8. Nel caso di sostituzione per mancato attecchimento il periodo di garanzia riprende a decorrere dalla data di reimpianto.
- 2.9. Il valore degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, viene determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali relativo all'anno in corso al momento del rilascio dell'autorizzazione (listino Assoverde in vigore): per il calcolo del valore si dovrà conteggiare la fornitura, la messa a dimora a regola d'arte, la manutenzione post trapianto e la garanzia di attecchimento.

Per il dettaglio delle procedure si rimanda all'Allegato 5.

Art. 8 - Salvaguardia fitopatologica e difesa fitosanitaria

1. Il patrimonio verde, pubblico e privato, dovrà essere salvaguardato dalla diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, privilegiando misure di tipo preventivo per migliorare le condizioni di vita delle piante:
 - a. La scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
 - b. l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
 - c. la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
 - d. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - e. il rispetto delle aree di pertinenza e la protezione delle stesse da calpestio;
 - f. la corretta esecuzione degli interventi di potatura.
2. I trattamenti fitosanitari contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati prioritariamente ricorrendo a criteri culturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica nel rispetto della normativa vigente e sono subordinati a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario ecc.).

Art. 9 - Lotta obbligatoria

1. Le lotte obbligatorie sono normate da specifici Decreti Ministeriali e pertanto gli interventi saranno attuati con le modalità previste dagli stessi decreti. Si dovrà inoltre fare riferimento alle informazioni e disposizioni impartite dal Settore Agricoltura della Regione Lombardia.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali attualmente riguardano le seguenti patologie:
 - a) cancro colorato del platano,
 - b) colpo di fuoco batterico,
 - c) processionaria del pino,
 - d) tarlo asiatico.
3. Rientrano tra le lotte obbligatorie anche:
 - a) Cinipide del castagno
 - b) Cocciniglia greca del pino
 - c) Malsecco degli agrumi
 - d) Cocciniglia San José
 - e) Nematodi a cisti della patata
 - f) Punteruolo rosso delle palme
 - g) Apple proliferation Phytoplasma
 - h) Diabrotica del mais
 - i) Flavescenza dorata
 - j) Sharka
 - k) Virus della tristezza degli agrumi
 - l) Rogna nera della patata
 - m) Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata

- n) Marciume anulare e bruno della patata.
4. La lotta si attua con attività di:
- sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
5. I sintomi delle malattie dovranno essere tempestivamente segnalati dai cittadini agli uffici comunali per consentire una mappatura ed un aggiornamento costante dello stato fitopatologico delle piante e per stabilire i provvedimenti da attuare.

Art. 10 - Lotta alla AMBROSIA

- Le disposizioni per la lotta pianta denominata ambrosia (*ambrosia artemisifolia*) vengono definite nelle apposite ordinanze sindacali "Misure di Prevenzione contro la diffusione dell'Ambrosia".
- A tal fine ogni proprietario deve prevenire la fioritura dell'ambrosia mediante una o più delle seguenti pratiche: taglio, eradicazione, diserbo. I conduttori di fondi agricoli dovranno attuare rotazioni, diserbti, accorgimenti e/o pratiche culturali atti a prevenire la nascita dell'ambrosia all'interno delle coltivazioni stesse.

Art. 11 - Vegetazione sporgente su luoghi pubblici

- Tutta la vegetazione crescente su proprietà privata che sporge o invade gli spazi destinati alla frequentazione pubblica deve essere recisa e governata con decoro al fine di consentire in modo agevole il transito e la sosta delle persone e degli automezzi e non costituire pericolo o intralcio alcuno.
- La disposizione di cui sopra si applica anche nel caso di fioriere di proprietà privata collocate su spazio pubblico.
- Nel caso di grandi alberi che sporgono naturalmente ed in modo consistente su superficie pubblica, questi devono essere messi in sicurezza a carico del proprietario tramite preventivi interventi di monitoraggio della stabilità e sicurezza, potature e/o legature o altri interventi che riducano le probabilità di eventi dannosi alle cose e alle persone.

Art. 12 - Verde cimiteriale

- La scelta delle essenze arboree/arbustive dovrà essere adeguata allo stato dei luoghi, con tipologia e dimensione tali da non compromettere l'equilibrio ambientale e sanitario del luogo al fine di favorire interventi di semplice manutenzione.
- Si vieta la piantumazione di alberi o arbusti di notevole dimensione sugli spazi tombali o di pertinenza delle cappelle private. Sono ammessi arbusti tappezzanti che però devono essere contenuti nell'ambito della superficie in concessione o di proprietà con un'altezza massima di 2,5m e con proiezione di chioma

all'interno della superficie in concessione. Vasi e contenitori devono essere rispettosi del decoro.

3. La manutenzione dovrà essere continuativa (taglio erba, diserbi, potature, sostituzioni stagionali) garantendo il massimo decoro del luogo, elementi vegetali morti dovranno essere immediatamente rimossi.
4. Diversamente da quanto sopra prescritto l'Amministrazione sarà autorizzata ad intervenire con oneri addebitati al concessionario.
5. La messa a dimora di piante/arbusti ornamentali è comunque soggetta ad autorizzazione degli uffici comunali competenti.

Art. 13 - Distanze dai confini

1. Per l'impianto di nuove essenze e per la gestione dei vegetali esistenti si rimanda a quanto regolamentato dal Codice Civile ed in particolare agli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172.
2. L'Amministrazione e gli Uffici comunali preposti non prendono alcuna parte nelle dispute tra confinanti, se non in caso di pericolo od ostacolo alle attività pubbliche.
3. In linea generale, per i nuovi impianti è consigliabile tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

Art. 14 - Aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi

1. In caso di scavo, di costruzione, di passaggio con mezzi pesanti e di deposito anche momentaneo di materiali o attrezzature su terreno in cui sono radicati vegetali protetti, deve essere rispettata una distanza minima al fine di preservare l'integrità dell'apparato radicale e quindi l'ancoraggio al suolo e la sicurezza delle piante stesse.
2. Sono vietati, salvo specifica autorizzazione per cause di forza maggiore, nell'area di rispetto delle "piante protette" così come definita nella sottostante tabella, danneggiamenti o disturbi arrecati agli apparati radicali mediante:
 - a. pavimentazione con materiali impermeabili della superficie del suolo;
 - b. compattamento del suolo, anche mediante passaggio o sosta di automezzi;
 - c. scavi o riporti di materiali, compresa terra o sabbia;
 - d. deposito o versamenti di sali, oli, acidi o prodotti fortemente alcalini, o comunque di qualsiasi sostanza che, per le sue caratteristiche fisiche e/o chimiche produca danni o alterazioni alle piante;
 - e. fuoriuscita di gas e altre sostanze dannose alla vegetazione da condutture.

<i>Diametro del fusto a 1,30 m dal suolo</i>	<i>Raggio minimo dell'area di rispetto</i>
< 30 cm	2,0 m
30 - 50 cm	3,0 m
50 - 80 cm	4,0 m
80 -140 cm	5,0 m
> 140 cm	7,0 m

3. In occasione di nuovi impianti è necessario destinare ad ogni singola pianta (anche se non corrispondente alla definizione di "pianta tutelata" al momento della messa a dimora) un'area permeabile e drenante attorno al tronco di superficie minima come dal prospetto seguente:

<i>Tipo di pianta</i>	<i>Altezza raggiungibile a maturità</i>	<i>Superficie minima permeabile</i>
Arbusto o albero di 4 ^a grandezza	2,5 - 8 m	2 m ²
Albero di 3 ^a grandezza	8 - 15 m	4 m ²
Albero di 2 ^a grandezza	15 - 25 m	8 m ²
Albero di 1 ^a grandezza	Oltre 25 m	16 m ²

4. È vietato effettuare tagli, rescissioni e strappi degli apparati radicali e, in caso di danneggiamento accidentale degli stessi, è obbligatorio recidere con un taglio netto le radici lese, al fine di favorirne la cicatrizzazione.
5. Il mancato rispetto di tali distanze ed i danni conseguenti giustificano ammende calcolate dai tecnici dell'Amministrazione in funzione dei danni rilevati (All.8).
6. Tali prescrizioni sono richieste anche qualora gli interventi siano effettuati da/o per conto di uffici dell'Amministrazione Comunale, salvo deroghe concesse previa verifica in loco e per particolari situazioni (es. impianto irrigazione).

Art. 15 –Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi comunali

Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di associazioni, gruppi di cittadini, società e altri soggetti privati, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare accordi di collaborazione o convenzioni o contratti di sponsorizzazione a seguito di proposte che assicurino economie di spesa, qualità dei progetti e dei servizi erogati, nell'ambito di quanto previsto all'art. 119 del T.U. emanato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con il termine "Sponsorizzazione" si intende la realizzazione di interventi di riqualificazione o manutenzione di aree verdi comunali, svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo o marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Con il termine "Affidamento" si intende una forma di collaborazione mediante la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

A. Sponsorizzazioni

1. Finalità

1.1. Nell'intento di consentire la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati (soggetti imprenditoriali, associazioni, ecc.), per la manutenzione delle aree a verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano, in cambio della pubblicizzazione dei soggetti terzi.

2. Scelta dello sponsor

2.1. La procedura sarà attivata, di norma, mediante avviso pubblico, applicando le modalità previste all'art. 134 del Dlgs 36/2023 relativamente alle sponsorizzazioni in ambito culturale, nel quale saranno rese note:

- a. le specifiche del contratto di sponsorizzazione,
- b. l'elenco delle aree da gestire,
- c. le modalità di assegnazione,
- d. il numero delle targhe informative,
- e. la durata della sponsorizzazione,
- f. gli oneri manutentivi.

Commentato [FB1]: RIFERIMENTO AGGIORNATO

Commentato [IV2]: OK. Art. 134, comma 4, D. Lgs. 36/2023.

Si riferisce ai contratti gratuiti di cui all'art. 8, comma 1 del Codice.

Vi rientrano i contratti di sponsorizzazione di lavori servizi e forniture.

2.2. Gli interessati potranno presentare delle proposte nei termini e nelle modalità previste dall'avviso pubblico, che verranno valutate da una Commissione appositamente costituita composta da almeno 3 membri, tra i quali il Dirigente del settore di competenza.

2.3. In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine, degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione, del relativo valore economico e della convenienza dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità. Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione ed in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde cittadino. Si rimanda inoltre ai disposti dell'art 43 della L.449/97 e all'art. 134 del Dlgs 36/2023.

- 2.4. Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa attività e alla stessa area, l'assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:
- a. convenienza economica, da intendersi come controvalore economico, espresso in Euro e/o in servizi prestati, offerti dallo sponsor a fronte della sua sponsorizzazione,
 - b. eventuale proposta progettuale migliorativa,
 - c. possibilità di miglioramento e di sviluppo del servizio offerto,
 - d. durata del periodo di sponsorizzazione dell'attività.
- 2.5. È in ogni caso possibile affidare senza previo avviso pubblico sponsorizzazioni in cui il valore della prestazione resa sia pari o inferiore ad € 40.000,00, analogamente a quanto previsto per le sponsorizzazioni in ambito culturale, ovvero alle soglie nei cui limiti l'affidamento diretto è consentito dal D.Lgs. n. 36/2023 all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) per i contratti da esso disciplinati.
- 2.6. L'assegnazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, al rispetto dagli artt. 94 e 95 del Dlgs 36/2023, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
- 2.7. Dell'affidamento viene dato avviso assicurando la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti" dei seguenti dati:
- struttura proponente
 - oggetto dell'affidamento con indicazione dell'affidatario
 - estremi degli atti di avvio o chiusura del procedimento

3. Casi di esclusione-rifiuto

- 3.1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
- a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- 3.2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
- a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Commentato [IV3]: Rif. Comunicato Presidente ANAC 5 giugno 2024

Commentato [FB4]: RIFERIMENTO AGGIORNATO

4. Schemi tipologici della cartellonistica pubblicitaria dello sponsor

- 4.1. Quale contropartita della gestione dell'area il Comune autorizzerà a pubblicizzare tale collaborazione tramite appositi cartelli informativi collocati in loco, come da modello allegato al presente regolamento (Allegato 6 – Cartello sponsor), il cui numero sarà stabilito in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita.
- 4.2. L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

5. Scadenze, rinnovi, risoluzione del contratto

- 5.1. Gli affidamenti mediante contratto di sponsorizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento hanno validità massima di 3 anni, con possibilità di un rinnovo alla scadenza.
- 5.2. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito.
- 5.3. Se durante la gestione il Comune rilevasse inadempienze rispetto a quanto previsto in convenzione o nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l'accordo decade ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo "sponsor".
- 5.4. Le inadempienze dovranno essere preventivamente contestate in forma scritta allo "sponsor", il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

6. Contratto di sponsorizzazione

- 6.1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione secondo lo schema di riferimento di cui all' Allegato 7.

B. Affidamento

1. Prescrizioni per l'affidamento di aree verdi a volontari e associazioni

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l'Area Lavori Pubblici, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati;
- gli interventi continuativi nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di

appositi atti stipulati tra l'Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;

- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione/accordo.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Titolo II - REGOLE GENERALI D'USO DEL VERDE PUBBLICO

Art. 16 - Disposizioni generali

1. La fruizione e l'uso degli spazi verdi di uso pubblico sono disciplinati dalle disposizioni di legge, dalle presenti norme, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalle Ordinanze Sindacali emanate in materia dal Comune di Seregno, a cui si rinvia per le norme specifiche.
2. La gestione delle aree verdi pubbliche è affidata all'ufficio comunale competente.
3. Per gli spazi in concessione il referente è scelto dall'ente concessionario previo assenso del Comune concedente.
4. Per gli spazi privati a verde aperti per convenzione ad uso pubblico, le modalità di controllo e sorveglianza sono stabilite dalla convenzione stessa.
5. I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale nel rispetto delle limitazioni e dei divieti di seguito descritti.
6. Gli spazi a verde a corredo dei servizi e delle strutture pubbliche sono accessibili e fruibili negli orari di apertura delle medesime, secondo modalità e orari indicati in loco.
7. Il verde pubblico gestito da enti ed associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto dalla specifica convenzione.

Art. 17 - Norme per l'equitazione

1. Su tutti gli spazi verdi ad uso pubblico è vietato l'accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie.
2. Il divieto non si applica a:
 - a. *cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;*
 - b. *equini tenuti presso aziende agricole limitatamente alla residenza agricola e alle strette pertinenze.*
3. Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Comune di Seregno.

Art. 18 - Manifestazioni

1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive e spettacoli e l'installazione temporanea di strutture per l'attività ludica sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale e previa autorizzazione uffici comunali competenti.
2. Al termine delle manifestazioni lo spazio concesso in uso dovrà essere restituito nello stato ricevuto al momento della consegna; pertanto, il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la cautela necessaria a prevenire qualsiasi danno all'ambiente.

3. In funzione della tipologia e localizzazione della manifestazione potrà essere richiesta idonea forma di garanzia/deposito cauzionale.

Art. 19 - Attività di Commercio in forma ambulante

1. Le attività di commercio in forma ambulante sono consentite esclusivamente negli spazi individuati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Le suddette attività non devono comunque costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non devono danneggiare gli spazi erbosi.
3. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia e agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Titolo III - TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 20 - Occupazione suolo pubblico

1. È vietata l'occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione da parte del Comune di Seregno.

Art. 21 - Abbandono di rifiuti

1. Su tutte le aree di cui alle definizioni dell'art.3 è vietato l'abbandono di ogni tipo di rifiuto.

Art. 22 - Ammassi

1. È vietato, su tutte le aree di cui all'art.3 sia pubbliche che private, l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, ad esclusione di piccole quantità di tipo domestico.
2. Sono consentiti ammassi temporanei per le esigenze della coltivazione (compost ecc.): in ogni caso il materiale dovrà essere utilizzato-cosparsa entro massimo 45 gg. dal deposito in loco.

Art. 23 - Attività venatoria

1. L'attività venatoria è normata ai sensi della legislazione Nazionale e Regionale vigente, nonché dalle norme regolamentari Provinciali.

Art. 24 - Tutela della fauna

1. È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.
2. Tutti i trattamenti con presidi sanitari devono rispettare le prescrizioni di legge su dosi, epoche e modalità operative.
3. Sono esclusi dai divieti del presente articolo gli interventi fitosanitari eseguiti dall'Amministrazione e mirati al contenimento di malerbe, insetti, acari o funghi dannosi.

Art. 25 - Introduzione di specie animali

1. In tutte le aree di cui all'art.3 è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione del Comune di Seregno, che ne verifica la compatibilità ambientale e l'eventuale pericolosità.
2. Il divieto non si estende alle attività zootecniche delle aziende agricole presenti nel territorio.

Titolo IV – NORME FINALI

Art. 26 - Vigilanza

- 1 La vigilanza per l'osservanza del presente Regolamento è affidata a:
 - a) Polizia Locale e a tutte le altre forze di polizia ;
 - b) Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 27 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative specificate come segue. Per tutti gli aspetti procedurali connessi alle violazioni di norme del presente regolamento si applica quanto previsto dalla L. 689/81.
2. Resta in ogni caso ferma la facoltà della Giunta Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 16, di rideterminare annualmente l'importo del pagamento in misura ridotta, anche al fine di tener conto delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice di prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo di riferimento.
3. Gli importi introitati dalle sanzioni saranno destinati ad apposito capitolo di spesa da utilizzare per interventi di riqualificazione e miglioramento delle aree verdi pubbliche. Inoltre, se del caso, sarà applicato, oltre la sanzione amministrativa, il costo per il ripristino dello stato dei luoghi e/o il risarcimento per il danno causato.

		sanzione		pagamento in misura ridotta
		da	a	
VERDE PUBBLICO				
Art.5	Mancata messa a dimora piante in compensazione (cad.)	80,00	500,00	160,00
Art.14	Mancata osservanza aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi	80,00	500,00	160,00
Art.25	Introdurre/rilasciare animali domestici o selvatici	80,00	500,00	160,00
Art.17	Accesso e transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie in aree non autorizzate	80,00	500,00	160,00
Art.20	Occupazione suolo pubblico (riferimento deliberazione di GC in materia)	=	=	=
Art.21	Abbandono di rifiuti (ingombranti)	80,00	500,00	160,00
Art.22	Ammassi di materiali di qualsiasi genere (anche mancata rimozione-utilizzo compost o concimante dopo 45 gg)	80,00	500,00	160,00
Art.24	Tutela della fauna	80,00	500,00	160,00
Art.25	Introduzione specie animali	80,00	500,00	160,00
VERDE PRIVATO				
Art.5	Abattimento di vegetali protetti (art.4) senza autorizzazione (cad.)	80,00	500,00	160,00
Art.5	Abattimenti e/o diradamenti in zone e fasce boscate senza autorizzazione (cad. per moduli di mq 10 e/o frazione)	80,00	500,00	160,00
Art.5	Mancata messa a dimora piante in compensazione (cad.)	80,00	500,00	160,00
Art.7.2	Mancata messa a dimora piante art.6 R.E. (cad.)	80,00	500,00	160,00
Art.6	Potature drastiche e smisurate di vegetali protetti (art.4)	60,00	500,00	120,00
Art.9	Mancata segnalazione per le lotte antiparassitarie obbligatorie	25,00	500,00	50,00

Art.10	Inottemperanza a quanto prescritto per la lotta alla diffusione della ambrosia (riferimento ad ordinanza sindacale)	=	=	=
Art.11	Vegetazione sporgente su luoghi pubblici	60,00	500,00	120,00
Art.14	Mancata osservanza aree di rispetto per scavi, depositi e passaggi	60,00	500,00	120,00
Art.22	Ammassi di materiali di qualsiasi genere (anche mancata rimozione- utilizzo compost o concimante dopo 45 gg.)	80,00	500,00	160,00

Art. 28 – Deroghe per lavori pubblici

Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere concesse esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici o per opere di interesse pubblico.

Art. 29 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai codici afferenti nonché agli altri strumenti regolamentari comunali.

Art. 30 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.